

Responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Roma, 13 Luglio 2001

CIRCOLARE N° 16698

Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa

Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa

Alle Organizzazioni Confederate

Il d. legs. n. 231/2001, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 300/2000, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per alcune fattispecie di reato commesse a loro vantaggio dai dipendenti. Il decreto stabilisce i reati la cui commissione fa sorgere questo tipo di responsabilità e le sanzioni applicabili. Il decreto prevede poi che la responsabilità non sorga nel caso in cui la persona giuridica abbia adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato. Nella predisposizione di tali modelli il decreto riconosce un importante ruolo alle associazioni imprenditoriali.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato in G.U. n. 140 del 19/6/2001) viene disciplinata nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi a suo vantaggio dai dipendenti. Si tratta di un atto dovuto con il quale il governo dà attuazione all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica delle Convenzioni OCSE ed UE in materia di lotta alla corruzione. Il decreto regola in maniera dettagliata i casi in cui sorge la responsabilità amministrativa dell'ente, le sanzioni applicabili e le eventuali esimenti. Nel decreto sono poi previste anche norme procedurali.

La responsabilità delle persone giuridiche viene definita amministrativa (si parla di *responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*) dal decreto legislativo. In realtà si tratta di una forma di responsabilità ibrida, in quanto, nonostante la denominazione, essa viene decisa dal giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato, con le regole procedurali e le garanzie proprie del processo penale.

Il decreto legislativo n. 231/2001 restringe sensibilmente il novero dei casi in cui è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, diversamente dalla l. n. 300/2000, la quale prevedeva la responsabilità dell'ente anche in presenza di reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica, dell'ambiente e del territorio, nonché nei casi di omicidio e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare la responsabilità dell'ente (artt. 24 e 25) sorge nei casi di:

- corruzione e concussione;
- indebita percezione di erogazioni;
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno di uno Stato o di un ente pubblico.

Per quanto concerne i soggetti attivi di tali illeciti, la disciplina (art. 1) trova applicazione nei confronti di enti, società ed associazioni, indipendentemente dalla sussistenza del requisito della personalità giuridica. Esulano dall'applicazione della disciplina lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In base all'art. 5, la responsabilità sorge per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che, formalmente o di fatto, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dello stesso o da altre persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Presupposto della responsabilità dell'ente è che le persone fisiche abbiano agito nell'interesse, anche non esclusivo, dell'ente. La responsabilità è quindi esclusa quando essi abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Una volta accertata la responsabilità penale della persona fisica per la commissione dei reati previsti dal decreto, il giudice dovrà stabilire se l'ente possa essere considerato responsabile per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati. La responsabilità dell'ente può essere esclusa anche quando manchi una "colpa di organizzazione" dell'ente.

A questo proposito di particolare rilievo sono le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo. È prevista infatti una sorta di esimente a beneficio dell'ente, che non viene ritenuto responsabile quando abbia adottato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati considerati, affidando il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo al suo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. La responsabilità non sorge pertanto quando, nonostante l'adozione dei modelli ed il rispetto dei controlli, il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

Il decreto entra poi nel merito della configurazione dei modelli, specificando che l'ente dovrà individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; indicare le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi reati; stabilire obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; apprestare un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La difficile e laboriosa attività di predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione da parte degli enti viene facilitata dall'attività delle associazioni di categoria, che hanno il compito di predisporre codici di comportamento, da comunicare al Ministero della Giustizia, aventi funzione di guida per la successiva elaborazione degli statuti specifici da parte degli enti. A questo scopo la Confindustria ha costituito un gruppo di lavoro con un duplice obiettivo: valutare e verificare che il testo della norma sui modelli organizzativi sia funzionale per la loro costruzione, proponendo al Governo gli eventuali interventi correttivi necessari per facilitare il compito delle associazioni ed individuare i criteri generali di redazione dei codici che servano poi alle associazioni ed alle imprese nella predisposizione dei singoli modelli organizzativi.

Per quanto concerne le sanzioni (capo I, sez. II), esse sono di natura amministrativa e consistono in:

- sanzioni pecuniarie, applicate in quote, in un numero compreso tra cento e mille. L'importo di una quota può andare da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di tre milioni di lire; tra i criteri per commisurare la responsabilità si annoverano la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività preventiva svolta, gli sforzi per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito;
- sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, nell'eventualità in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero in caso di reiterazione degli illeciti;
- confisca, relativa al prezzo o al profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- pubblicazione della sentenza, che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui l'ente svolga un servizio la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività ovvero l'interruzione dell'attività possa avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un Commissario giudiziale per il periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata se queste esigenze non si fossero presentate.

Le sanzioni interdittive possono anche essere applicate in via definitiva (art. 16), se l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato, per almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Tuttavia, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, tali sanzioni non si applicano in caso di ravvedimento operoso dell'ente (art. 17), cioè quando l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato a tal fine; quando abbia eliminato le carenze organizzative, adottando modelli idonei, che hanno determinato il reato; quando abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.